



# COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

## ORDINANZA SINDACALE N.12 DEL 08.03.2021



COMUNE DI MICIGLIANO  
PROVINCIA DI RIETI  
ALBO PRETORIO

Publicato all'Albo Pretorio con il  
n. 140 dal 03/03/2021  
al 09/03/2021  
Micigliano, li 08/03/2021  
Il Messo Comunale

AI CITTADINI

Spett.le PREFETTURA DI RIETI

Piazza Cesare Battisti

02100 RIETI (RI)

PEC: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)

Spett.le COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANTRODOCO

PEC: [tri28175@pec.carabinieri.it](mailto:tri28175@pec.carabinieri.it)

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MICIGLIANO

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EMANATA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA .**

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32, comma 1, che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché il comma 3 che dispone "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, che prevede "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art.50, comma 5, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CCONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio comunale, delle misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

## ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'intero territorio comunale, le seguenti misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

### Art. 1 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi e' obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  - a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
  - b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  - c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
6. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
7. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

### Art. 2 - Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti

1. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
2. E' vietato l'assembramento di più di 4 persone nelle strade o nelle piazze del Capoluogo comunale, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatta salva la possibilita' di accesso alle abitazioni private.
3. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammessi contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.

**Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 8 marzo 2021 e sono efficaci fino al 29 marzo 2021.**

### DISPONE

Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15.

### RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO  
Ing. Emiliano Salvati



via San Biagio 1, 02010 MICIGLIANO (RI)

C.F. e P.IVA 0113670574

mail [comunedimicigliano@libero.it](mailto:comunedimicigliano@libero.it)

Tel. e fax 0746 577893

pec [comune.micigliano.ri@legalmail.it](mailto:comune.micigliano.ri@legalmail.it)